CAMERA DEI DEPUTATI N. 1487-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)

(Relatore: **EVANGELISTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 ottobre 1994 (v. stampato Senato n. 809)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(MARONI)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BIONDI)

CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PAGLIARINI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(D'ONOFRIO)

CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(RADICE)

CON IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
(POLI BORTONE)

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
(FIORI)

CON IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

(TATARELLA)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(GNUTTI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(MASTELLA)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(BERNINI)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(COSTA)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(MATTEOLI)

E CON IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

(COMINO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 ottobre 1994

—

Ratifica ed esecuzione degli Atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994

Presentata alla Presidenza il 7 dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1487 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 809), che viene allegata.

EVANGELISTI, *Relatore*

ALLEGATO

Il 15 dicembre 1993, con tre anni di ritardo rispetto alla tabella di marcia fissata nel 1986 a Punta del Este, si è sostanzialmente concluso l'« Uruguay Round », ottavo negoziato commerciale multilaterale del GATT. La conclusione formale è avvenuta durante la Conferenza di Marrakech il 15 aprile 1994.

Tale negoziato assume un particolare significato storico in quanto segna il passaggio dal GATT - *General Agreement on Tariffs and trade*, firmato a Ginevra nel 1947 – all'OMC - Organizzazione Mondiale del Commercio – il cui progetto originario risale alla Conferenza dell'Avana del 1948 nel quadro della quale venne elaborata la cosiddetta carta dell'Avana in cui erano contenuti i principi informatori di un'Organizzazione Mondiale del Commercio e veniva prevista la costituzione dell'ITO - *International Trade Organization*.

Non avendo gli Stati Uniti ratificato nel 1950 la carta dell'Avana, rimaneva in essere il GATT, rafforzato da una necessaria struttura amministrativa, compreso un piccolo nucleo permanente.

Da allora si sono svolti, sino al 1961, cinque negoziati tariffari, basati su concessioni daziarie reciproche concordate su ciascuna, singola voce doganale.

Il « Kennedy Round », svoltosi dal '64 al '67, ha rappresentato la prima concertazione diretta ad una riduzione generalizzata dei dazi doganali, ed ha affrontato una tematica non tariffaria, quella dell'anti-*dumping*.

Con il « Tokyo Round », protrattosi dal 1973 al 1979, è stata decisa una nuova riduzione generalizzata dei dazi di circa il 35 per cento, e per la prima volta sono stati concordati codici di comportamento per rimuovere i più importanti ostacoli non tariffari, in particolare nei settori delle sovvenzioni, delle norme tecniche e *standards* di qualità, delle commesse pubbliche, dei criteri di valutazione in dogana, delle licenze di importazione.

Questi negoziati sono stati ispirati a pochi principi fondamentali che sono a tutt'oggi le basi del GATT: non discriminazione, trattamento nazionale, trasparenza.

L'ultimo ciclo negoziale, l'« Uruguay Round », ha preso le mosse da una dichiarazione politica dei Ministri riunitisi a Punta del Este nel 1986; con tale dichiarazione sono stati inclusi nella trattativa settori che sinora erano restati fuori dai negoziati GATT, quali l'agricoltura, i servizi, la proprietà intellettuale.

Sono così stati costituiti, sulle varie materie, quattordici gruppi negoziali, poi raggruppati in sette grandi aree:

1) agricoltura;

2) tessili-abbigliamento;

3) accesso al mercato (dazi, misure non tariffarie, prodotti tropicali, risorse naturali);

4) norme (anti-*dumping*, sovvenzioni, salvaguardie, ostacoli tecnici, appalti pubblici, valore in dogana, investimenti);

5) quadro istituzionale (funzionamento GATT, *Multilateral Trade Organization*, regolamento delle controversie);

6) proprietà intellettuale (TRIPS – *Trade related intellectual property rights*);

7) servizi (GATS – *General agreement on trade and services*).

Si è trattato, indubbiamente, del più importante negoziato commerciale della storia, al quale hanno partecipato ben 118 Paesi (contro i 23 che avevano preso parte alla prima trattativa del 1947).

La Comunità ha partecipato unitariamente, attraverso la Commissione che, in base all'articolo 113 del trattato di Roma, negozia, a nome dei dodici Stati membri che sono singolarmente Parti contraenti del GATT, su mandato del Consiglio dei Ministri e con l'assistenza del Comitato speciale dell'articolo 113.

Nel dicembre 1988 i Ministri a Montreal e nell'aprile 1989 il Comitato dei negoziati commerciali a Ginevra, hanno effettuato un esame a metà percorso *(midterm review)* delle trattative. Sono stati meglio delineati gli obiettivi stabiliti a Punta del Este, ed è stata inoltre decisa l'applicazione immediata di alcuni risultati negoziali:

1) snellimento delle procedure relative al regolamento delle controversie;

2) concessioni tariffarie su alcuni prodotti tropicali;

3) creazione di un nuovo meccanismo di esame delle politiche commerciali dei Paesi membri del GATT.

L'« Uruguay Round » avrebbe dovuto concludersi nel dicembre 1990, ma l'apposita Conferenza tenutasi a Bruxelles, la Conferenza dell'Heysel, dovette registrare l'inconciliabilità di alcune posizioni europee e americane, specie nel settore agricolo, determinando la prosecuzione del negoziato.

Il successivo anno di lavoro ha consentito all'allora Direttore Generale del GATT di presentare nel dicembre 1991 una serie di progetti di accordi, i cosiddetti testi Dunkel, che hanno costituito la tela di fondo – tuttavia contestata in alcuni punti – su cui è proseguita la trattativa successiva sino alla positiva conclusione del dicembre scorso.

Fra i fatti salienti che hanno consentito di sbloccare la situazione, sono da ricordare:

la pre-intesa agricola di Blair House (dal nome della foresteria della Casa Bianca dove si è svolta la trattativa) del novembre 1992, sulla riduzione del sostegno e della protezione del mercato, delle restituzioni all'esportazione e dei quantitativi sovvenzionati esportati, nonché sulla « tarifficazione » e sua successiva riduzione, e sulla « clausola di pace »: partendo da tale pre-intesa, con successivi adattamenti si è potuti giungere all'accordo definitivo, raggiunto in via

bilaterale con gli Stati Uniti d'America e poi multilateralizzato a Ginevra;

il quadro metodologico per l'accesso al mercato concordato tra i Paesi della « Quadrilaterale » in Giappone ai primi di luglio 1993, e poi sanzionato dal vertice G7 di Tokyo; su tale base, ma anche qui con modalità applicative che hanno subito un'evoluzione, non sempre positiva, si è poi riusciti a raggiungere un'intesa sugli smantellamenti tariffari.

Gli esiti della trattativa sono ripresi nell'Atto finale, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, che comprende ben ventinove testi giuridici di intese, per un totale di 550 pagine.

Aggiungendo a tali strumenti le liste di concessioni offerte da ciascun Paese, che costituiscono parte integrante del risultato negoziale, i testi sottoposti alla firma delle Parti contraenti superano le 8.000 pagine.

Tre aspetti fondamentali devono essere messi in luce.

Anzitutto, va considerato l'aspetto istituzionale.

Con la ratifica degli accordi, entrerà in vigore il trattato istitutivo dell'OMC, Organizzazione mondiale del commercio, che gestirà tutte le intese scaturenti dall'« Uruguay Round », assicurando il puntuale rispetto, da parte di tutti i Paesi membri, degli impegni assunti.

Caratteristiche importantissime del nuovo organismo saranno:

la gestione di un efficace sistema di regolamento delle controversie;

l'impegno di tutti i Paesi aderenti di uniformare le proprie legislazioni nazionali alle regole GATT;

la rinuncia a misure unilaterali di ritorsione.

La nuova organizzazione si porrà, inoltre, sullo stesso piano delle altre istituzioni internazionali economiche, quali il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale, contribuendo ad una maggiore coerenza nella gestione dei vari aspetti della politica economico-commerciale internazionale.

Si viene così a costituire un sistema compiuto di disciplina e di gestione dei commerci mondiali, in sostituzione di un organismo che, pur con tutti i suoi innegabili meriti, soffriva di un carattere di provvisorietà e non superava i limiti di un semplice accordo internazionale: ne deriverà certamente maggiore tutela delle regole del mercato, a garanzia dello sviluppo di scambi internazionali sani.

Altro aspetto fortemente significativo è quello del rafforzamento delle regole e discipline.

Il miglioramento delle regole anti-*dumping*, il nuovo codice sulle sovvenzioni pubbliche, il codice sulle norme e sugli ostacoli tecnici, le disposizioni a tutela della proprietà intellettuale, con la conseguente garanzia dei marchi, dei brevetti, delle denominazioni, ed il rafforzamento della lotta alle contraffazioni, faranno sì che il concetto di *fair trade* non sia più una nozione astratta, ma informi di sé il concreto realizzarsi dei commerci mondiali.

Infine, non perché meno importante ma perché le sue potenzialità risultano rafforzate dai due precedenti aspetti, va evidenziata la più ampia apertura dei mercati.

Apertura che si concretizza:

in un abbattimento delle barriere tariffarie per i prodotti industriali che sfiora, in media, il 40 per cento;

in una graduale riconduzione del comparto tessile nell'alveo delle normali regole del GATT, con il conseguente smantellamento dell'Accordo Multifibre (MFA);

in una disciplina del commercio dei prodotti agricoli, in particolare con l'esercizio della « tariffication », e cioè della conversione in dazi dei vari tipi di ostacoli paratariffari sinora esistenti;

nella elaborazione, per la prima volta, di regole multilaterali e nell'accettazione di impegni di liberalizzazione per gli scambi internazionali di servizi.

Ma è anche importante sottolineare come, mentre i precedenti *rounds* avevano riguardato soprattutto concessioni fra Paesi industrializzati, l'« Uruguay Round » ha determinato anche rilevanti aperture da parte dei Paesi emergenti.

Tali aperture presentano due elementi:

da un canto, notevoli riduzioni tariffarie; e se è vero che i nuovi dazi si situano ancora a livelli certamente non bassi, tra il 25 per cento ed il 35 per cento, è pur vero che essi partivano da tariffe che spesso si *situavano fra l'80 per cento ed oltre il 100 per cento*;

dall'altro, tali nuovi dazi vengono consolidati; ciò vuol dire che essi non possono più essere modificati *ad libitum* dal Paese titolare, e che ai settori interessati si applicano tutte le altre disposizioni del GATT, comprese le nuove norme sulla tutela della proprietà intellettuale e sulle procedure di risoluzione delle controversie.

Pur dopo sette anni, comunque, il negoziato non ha risolto tutti i problemi; su importanti settori non si è riusciti a raggiungere un'intesa, e la trattativa continuerà, in alcuni casi fino al 1996, in materia di:

telecomunicazioni di base;

trasporti marittimi;

servizi finanziari;

acciaio;

aeromobili civili.

Alcuni settori, quali gli appalti pubblici e gli aeromobili civili, formano oggetto di accordi « plurilaterali », validi cioè solo per i Paesi che li sottoscrivono e non per l'insieme delle parti contraenti; altri, come l'MSA (accordo multilaterale sull'acciaio), solo *de facto* vengono

negoziati parallelamente all'« Uruguay Round », ma non ne fanno tecnicamente parte.

Tra tutti gli obiettivi centrati nell'« Uruguay Round » due appaiono di fondamentale importanza: l'Accordo per istituire l'Organizzazione mondiale del commercio ed il sistema di regolamento delle controversie.

Come evidenziato precedentemente il tentativo di creare una Organizzazione internazionale del commercio era fallito perché i tempi non erano maturi per far accettare da tutti i Paesi interessati alla disciplina del commercio internazionale la rinuncia, nel settore, ad una fetta di sovranità nazionale.

Ci sono voluti quasi 50 anni per rilanciare questa proposta; l'idea, di cui l'Italia è stata uno dei primi Paesi sostenitori, ha preso corpo nel corso dello svolgimento dell'« Uruguay Round » su formale proposta del Canada ed ha ricevuto immediatamente pieno appoggio da parte comunitaria.

L'Italia ha svolto un ruolo non indifferente tra i Paesi membri per far recepire prontamente l'idea negli obiettivi di negoziato comunitari, sul presupposto che l'istituzione di un tale organismo sarebbe stata la miglior garanzia per un rafforzamento del sistema multilaterale, onde contenere le spinte protezionistiche alimentate da alcune legislazioni nazionali.

Si pensi ad esempio alle disposizioni dei differenti *Trade Acts* degli Stati Uniti che prevedono svariati strumenti unilaterali (esempio sezione 301, titolo VII) di risoluzione dei conflitti d'interesse in materia economica e commerciale con altri Paesi, comportanti possibilità di applicare ritorsioni commerciali.

L'istituzione di una Organizzazione internazionale avrebbe consentito una più agevole gestione degli innumerevoli accordi scaturenti dal *round* e l'effettiva applicazione di un sistema integrato di risoluzione multilaterale delle controversie.

Una tale organizzazione avrebbe inoltre accresciuto il prestigio del GATT, dotandolo di una base istituzionale più adeguata ad affrontare le tematiche implicanti più strette relazioni con altre istituzioni internazionali, come ad esempio la cooperazione con il Fondo monetario internazionale o con la Banca mondiale.

L'OMC sarebbe stata oltretutto la sede più adatta per svolgere nell'avvenire ulteriori negoziati commerciali multilaterali.

Il testo dell'accordo stabilisce gli organi preposti al funzionamento dell'Organizzazione; essi sono:

la Conferenza ministeriale, composta da tutti i membri, cui è affidato lo svolgimento dei compiti istituzionali e che si riunisce almeno una volta ogni due anni;

il Consiglio generale, che sostituisce la Conferenza ministeriale nell'intervallo tra le sue sessioni e a cui è affidata la sorveglianza del funzionamento degli accordi e delle decisioni ministeriali. Il Consiglio funge anche da organismo preposto alla gestione del sistema integrato di risoluzione delle controversie e da organismo per l'esame delle politiche commerciali; ad esso fanno inoltre capo rispettivamente un Consiglio per le merci, un Consiglio per i servizi ed un Consiglio per la proprietà intellettuale.

Altri organi dell'OMC sono il Comitato del commercio e dello sviluppo, il Comitato delle restrizioni applicate per motivazioni derivanti da bilancia dei pagamenti ed il Comitato del bilancio, delle finanze e dell'amministrazione, istituiti dalla Conferenza ministeriale.

La Conferenza ministeriale nomina anche il direttore generale del segretariato, cui sono affidati compiti gestionali analoghi a quelli svolti dall'attuale segretariato del GATT.

Le decisioni dell'OMC verranno adottate secondo diverse procedure: l'accessione di nuovi membri richiede l'approvazione del relativo accordo da parte della Conferenza ministeriale a maggioranza di due terzi. Le deroghe ad alcune obbligazioni richiedono l'approvazione a maggioranza dei tre quarti dei membri. Tale ultima maggioranza è richiesta anche per l'adozione di decisioni interpretative degli accordi. Gli emendamenti richiedono invece di norma il consenso di tutti i membri (con diverse procedure), salvo quelli di natura puramente formale che richiedono la maggioranza dei due terzi. Procedure decisionali specifiche sono stabilite per il regolamento delle controversie.

Una disposizione importantissima dell'accordo istitutivo della OMC è quella che sancisce l'obbligo di ciascun membro di conformare leggi, regolamenti e procedure amministrative nazionali alle disposizioni stabilite dagli accordi multilaterali.

Circa l'entrata in vigore dell'accordo, è previsto che questo entri in vigore a partire dal 1° gennaio 1995.

Punto cardine di tutto il sistema è il nuovo metodo di regolamento delle controversie; soltanto da un suo corretto funzionamento dipende infatti l'operatività e la credibilità dell'intero sistema multilaterale degli scambi.

Le regole attualmente in vigore prevedono che la parte ricorrente, nel caso di infruttuoso esperimento di una preventiva procedura di consultazioni, possa richiedere al Consiglio GATT dei rappresentanti l'istituzione di un « Gruppo Speciale » di esperti *(panel)* incaricato di formulare alle parti contraenti un parere sulla questione. Le raccomandazioni del *panel* vengono poi esaminate dal Consiglio ai fini di una loro adozione; nel caso che la parte soccombente non si conformi alle raccomandazioni del *panel* adottato dal Consiglio, il Consiglio stesso può autorizzare la parte ricorrente a sospendere concessioni di valore equivalente nei confronti della parte soccombente.

Si tratta peraltro di procedure che presentano gravi lacune e che hanno portato in molti casi alla pressoché totale paralisi del sistema multilaterale perché attualmente le decisioni del Consiglio vengono adottate in base al principio dell'unanimità.

Le lacune del sistema attuale inoltre hanno favorito l'applicazione di mezzi unilaterali di regolamento delle controversie.

Il nuovo *memorandum* di accordo scaturito dal negoziato conferisce un carattere nuovo al regolamento delle controversie. Viene abbandonata la natura « conciliatoria » a favore di un sistema più « giurisdizionale », soprattutto attraverso l'introduzione di elementi di automatismo che impediscono il rischio di una paralisi della procedura.

Il principio del consenso unanime alla base delle decisioni del Consiglio viene invertito: l'istituzione dei *panels* e l'adozione delle loro conclusioni, nonché l'autorizzazione al ritiro di concessioni vengono accordate automaticamente, trascorsi determinati termini temporali, a meno che il Consiglio non decida all'unanimità di non accordarli.

Pertanto il consenso serve ora soltanto per bloccare la procedura, nell'ipotesi, peraltro molto poco probabile, che anche la parte che si è vista dare ragione si opponga all'adozione e all'attuazione del *panel* a lei favorevole.

L'abbandono del principio del consenso per l'istituzione dei *panels* e l'adozione delle loro conclusioni, nonché per l'autorizzazione alle « ritorsioni » restituisce al regolamento multilaterale delle controversie una nuova operatività, al prezzo tuttavia di una rinuncia delle parti contraenti ad una fetta di sovranità.

L'accettazione di tale principio da parte comunitaria è stato pertanto subordinato alla realizzazione di una serie di altri obiettivi: da una parte si è pretesa l'assunzione di un impegno di tutti i partecipanti al negoziato di uniformare le proprie legislazioni interne alla normativa multilaterale ed a procedere al regolamento internazionale delle controversie soltanto in via multilaterale.

Un ulteriore elemento importante di novità riguarda l'unificazione delle diverse procedure prima coesistenti (procedure dell'accordo generale e dei « codici ») in un solo sistema integrato di risoluzione delle controversie, a beneficio della certezza del diritto.

Esiste inoltre la possibilità di applicare, in caso di violazione della normativa multilaterale, ritorsioni « incrociate » (ritiro di concessioni in differenti settori o in materie disciplinate da accordi diversi da quelli che sono stati oggetto di violazione).

Il nuovo *memorandum* prevede poi la figura della « non violazione » come fattispecie distinta, richiedente una disciplina autonoma.

Si tratta dei casi in cui una concessione viene vanificata da misure che non si concretano in violazione di norme multilaterali e che richiedono la sola corresponsione di contropartite ma non la rimozione delle norme stesse che restano pertanto lecite.

La riforma del sistema di regolamento delle controversie attuata con il *memorandum* di accordo rappresenta senza dubbio uno dei risultati più importanti dell'intero *Round* perché rafforza il sistema multilaterale attribuendogli una nuova credibilità.

Per tale ragione l'Italia è stata una sostenitrice decisa della riforma ed uno dei Paesi comunitari più convinti circa l'opportunità di abbandonare il principio dell'unanimità nelle decisioni del Consiglio GATT a favore di un sistema di regolamento delle controversie meno politico e più giurisdizionale, come contropartita da pagare per la rinuncia all'unilateralismo.

Si può affermare in proposito che tutti gli obiettivi sono stati raggiunti in questo importante settore di negoziato.

Accanto all'accordo istitutivo dell'OMC ed al sistema di regolamento delle controversie vengono a porsi alcune ulteriori intese di cui, tra le più significative, nell'ambito del rafforzamento delle regole e discipline, si delineano alcuni aspetti essenziali.

Misure Antidumping.

Secondo il GATT, le parti contraenti possono applicare delle misure anti-*dumping* quando le importazioni del prodotto in questione causino un pregiudizio al settore interessato della produzione nazionale del paese importatore.

Per esportazione in *dumping* si intende un'esportazione di un prodotto a un prezzo inferiore al suo valore normale (tranne casi particolari, il prezzo praticato nel mercato interno del Paese esportatore).

Il nuovo testo rende ancora più stringente il legame causa-effetto tra le importazioni in *dumping* e il danno causato alla industria del prodotto; inoltre sono state inserite delle clausole che permettono la chiusura automatica dell'inchiesta qualora le autorità valutino che il margine di *dumping* sia inferiore ad una certa percentuale, viene inoltre perseguita la clausola di esaurimento dell'inchiesta in base alla quale il dazio anti-*dumping* deve essere eliminato al più tardi entro cinque anni dalla imposizione, a meno che non si determini, in un riesame iniziato prima di tale data finale, che l'eliminazione del dazio porterebbe alla persistenza del danno.

La tutela delle parti interessate viene garantita attraverso una serie di regole che permettono una possibilità di intervento maggiore durante tutta l'inchiesta, pur nella protezione delle informazioni riservate.

Sovvenzioni.

Il testo dell'accordo si articola sul concetto di sovvenzioni proibite, controdaziabili e legittime.

Sia i prodotti agricoli (sottoposti a disciplina particolare) che quelli dell'aeronautica risultano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo.

Le sovvenzioni si ritengono esistere quando si verificano « contributi finanziari delle autorità, o di qualunque organismo pubblico di un Paese che, costituendo oneri per il pubblico erario, conferiscano vantaggi ai destinatari »; sono classificate da un lato in sovvenzioni proibite subordinate di diritto o di fatto ai risultati dell'esportazione ovvero all'utilizzo di prodotti nazionali piuttosto che a quello di prodotti esteri; dall'altro lato in sovvenzioni passibili di sanzioni qualora siano ritenute causa di implicazioni negative per altri Paesi membri perché causano pregiudizio ad una branca di produzioni nazionale di un altro Paese membro o annullano o compromettono i vantaggi derivanti ad altri Paesi membri, direttamente o indirettamente dalle disposizioni del GATT 1994 ovvero causano un pregiudizio grave agli interessi di un altro Paese membro.

A queste si aggiungono le sovvenzioni che non danno luogo a contromisure e che riguardano gli aiuti allo sviluppo e per attività di ricerca e gli aiuti allo sviluppo per le regioni più depresse sul territorio

di un Paese membro e gli aiuti per promuovere l'adattamento delle installazioni esistenti alle nuove normative ambientali.

Come altri accordi è previsto un trattamento speciale e differenziato in favore dei Paesi in via di sviluppo per il quale è stato per la prima volta riconosciuto un principo di gradualità nell'osservanza di obblighi da parte dei Paesi in via di sviluppo in rapporto al relativo grado di progresso economico.

Appalti pubblici.

A latere dell'« Uruguay Round » (ma formalmente non compreso in esso) è stato negoziato il nuovo testo le cui novità fondamentali sono l'inserimento del settore dei servizi e dei servizi di costruzione e l'inclusione, oltre che degli organismi governativi, degli enti subfederali e degli enti che esplicano servizio pubblico.

Le nuove norme stabiliscono una maggiore trasparenza durante le procedure di gara d'appalto a cominciare dal momento del bando e criteri più equi nell'aggiudicazione dei contratti.

L'accordo appalti pubblici, visto l'esiguo numero dei partecipanti, è parte dell'allegato 4 dell'atto finale come accordo plurilaterale (e non multilaterale) un accordo cioè che può entrare in vigore anche tra un numero ristretto di membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, non essendoci un obbligo di sottoscrizione generale.

Un trattamento particolare viene riservato ai Paesi meno sviluppati poiché, anche se al momento non aderiscono al codice Paesi in via di sviluppo, si vorrebbe incoraggiare tali Paesi ad aderire al codice.

Varie norme regolano, come detto, l'applicazione del principio di non discriminazione e trasparenza durante le procedure per le gare d'appalto.

Viene inoltre approfondito il concetto di trattamento nazionale per i prodotti, i servizi ed i fornitori di servizi e viene adottata la norma (non presente precedentemente) dell'applicabilità delle regole di origine valide nel normale commercio così come modificate dalle nuove norme relative sia alle regole di origine che al commercio dei servizi.

Per quanto concerne il sistema di risoluzione delle controversie si fa riferimento alle norme che regolano l'Organo di risoluzione delle controversie nel nuovo sistema dell'Organizzazione mondiale del commercio anche se sistemi interni all'accordo dovrebbero poter dirimere il caso prima di adire tale Organo.

Investimenti.

L'accordo prevede la definizione di una lista indicativa di misure considerate incompatibili con l'obbligo di accordare il trattamento nazionale e con quello di procedere all'eliminazione generale delle restrizioni quantitative. Questa lista comprende, tra l'altro, le misure che richiedono che un'impresa acquisti un certo volume o un certo valore di prodotti di origine locale, o che limitano il volume o il valore

delle importazioni che questa impresa può comprare o utilizzare, al volume o al valore dei prodotti locali che essa esporta.

Esso prevede inoltre l'obbligo, per i membri che applicano misure non in linea con i due principi su citati, di notificarle al Consiglio del commercio dei prodotti. Ad essi viene accordato un termine progressivo per la loro eliminazione (due anni), più lungo per i Paesi in via di sviluppo e per i Paesi meno avanzati (rispettivamente cinque e sette anni).

Viene riaffermato il principio della trasparenza circa le suddette misure; ogni membro del GATT dovrà notificare all'organizzazione le pubblicazioni che le elencano e il principio del trattamento più favorevole per i Paesi in via di sviluppo, specie in relazione a misure adottate ai fini di bilancia dei pagamenti.

Proprietà intellettuale.

L'Accordo sulla proprietà intelletuale costituisce un rilevante risultato negoziale perché per la prima volta viene regolamentata in sede GATT questa importante materia.

Scopo principale della disciplina in sede GATT è di assicurare *minimum standards* di protezione dei diritti di proprietà intellettuale e soprattutto di garantire l'applicazione di tali *minimum standards* di protezione attraverso il sistema GATT di regolamento delle controversie, in grado di assicurare quella coattività mancante nelle convenzioni amministrate dall'OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale).

Vengono applicati alla materia, con alcune eccezioni, i princìpi GATT del trattamento nazionale (trattamento delle persone e imprese estere non inferiore a quello delle persone e imprese nazionali) e della clausola della nazione più favorita (estensione a tutte le parti contraenti del trattamento più favorevole disposto nei confronti di uno o più Paesi).

Viene inoltre assicurato il principio della trasparenza, attraverso l'obbligo di pubblicare o comunque di pubblicizzare e di notificare leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie e amministrative finali di portata generale attinenti alla proprietà intellettuale.

Vengono poi definiti gli strumenti per l'attuazione dei diritti (procedure amministrative e giudiziarie), norme per l'acquisto e il mantenimento dei diritti stessi, disposizioni transitorie che stabiliscono l'entrata in vigore differita dell'Accordo (salvo l'applicazione dei princìpi generali del GATT) e l'assistenza tecnica e finanziaria per agevolare l'applicazione dell'Accordo stesso da parte dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi meno avanzati.

Misure di salvaguardia.

L'articolo XIX del GATT (Misure d'urgenza concernenti l'importazione di prodotti particolari) permette a un Paese membro di adottare misure di salvaguardia per proteggere un settore produttivo da un

aumento imprevisto di importazioni che comporti o rischi di comportare un pregiudizio grave.

Il testo dell'accordo sulla salvaguardia ha subìto delle modifiche rispetto al precedente allo scopo di definire meglio i limiti d'applicabilità e di contrastare le cosiddette misure di « zona grigia ».

Esso innova sensibilmente la materia, imponendo un divieto alle citate misure di « zona grigia » e fissando una « clausola d'estinzione » per tutte le misure di salvaguardia esistenti.

Prevede, in particolare, che non si adotteranno più, né si conserveranno in vigore misure d'autolimitazione delle esportazioni o accordi di commercializzazione regolata (rimane in vigore solo l'intesa UE-Giappone nel settore automobilistico fino al 31 dicembre 1999).

È da rilevare che per quanto riguarda le Unioni doganali (fattispecie che interessa la UE) l'Accordo prevede la possibilità di adottare misure di salvaguardia non solo per l'insieme del mercato interno, ma anche limitatamente al territorio di uno Stato membro.

Quanto alle misure di nuova introduzione, presupposto per la loro applicazione è il riconoscimento dell'esistenza o della minaccia di un « pregiudizio grave », sulla base di parametri ora definiti più chiaramente.

L'accordo fissa inoltre criteri particolari da seguire, qualora la misura di salvaguardia si concretizzi nell'introduzione di un contingente all'importazione.

Al riguardo va rilevato che l'Unione Europea nel corso del negoziato aveva mirato ad ottenere – senza per altro trovare appoggi – la possibilità che si prevedesse l'applicazione di misure selettive di tipo tariffario.

Rilevatosi impossibile il conseguimento di un tale obiettivo, il negoziato ha comunque portato ad una soluzione che prevede la « modulazione dei contingenti ».

In particolare ciò permette o di concordare contingenti con ciascuno dei fornitori o, se ciò non fosse praticabile, di fissarli, per i Paesi che hanno un interesse sostanziale nella fornitura del prodotto in questione, in proporzione alle quantità che essi hanno rappresentato, in un determinato arco temporale, sul totale delle importazioni globali del prodotto stesso.

Disposizioni particolari, più favorevoli sono previste per i prodotti originari ai Paesi in via di sviluppo, per quanto attiene alle loro esportazioni ed importazioni.

In tal modo viene lasciato un margine per una difesa « mirata » in caso di difficoltà attribuibili a provenienze ben definite.

Ostacoli tecnici al commercio.

I cosiddetti ostacoli tecnici *(Technical barriers to trade)* sono l'insieme di barriere più o meno dissimulate alle quali possono ricorrere i Paesi per frenare le proprie importazioni.

L'accordo raggiunto in questo settore amplia e precisa il codice di norme messo a punto nel « Tokyo Round » del 1979 – che aveva

mostrato nel corso della sua applicazione diverse lacune – e si prefigge una disciplina più chiara e vincolante degli obblighi da assumere.

Da un lato, si è rafforzato il concetto che regolamenti tecnici e norme di certificazione non devono creare ostacoli non necessari al commercio.

Dall'altro, si è preso atto che ogni Paese ha il diritto di adottare misure in settori quali la protezione della salute e della vita delle persone e degli animali, la preservazione della vita vegetale e dell'ambiente purché esse non siano applicate in modo da costituire, *de facto*, una restrizione al commercio internazionale, e a condizione che siano conformi alle disposizioni dell'Accordo.

Tra i risultati più importanti dell'intesa sugli ostacoli tecnici va citata l'istituzione di un « codice di pratica », che definisce un minimo di « regole del gioco » da rispettare per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme da parte degli organismi con attività normativa, codice che è aperto all'accettazione di organismi del settore pubblico e di quello privato.

In tal modo si è conseguito un rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di normalizzazione, e si è agevolato lo scambio di informazioni tra gli organismi competenti dei vari Paesi.

Carattere innovativo riveste anche il principio di « proporzionalità » secondo il quale un regolamento tecnico non deve comportare disposizioni più severe di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'accordo, infine, rinnova ulteriormente la situazione preesistente, coprendo anche le procedure e i metodi di produzione legati alle caratteristiche del prodotto.

Esso, inoltre, ha anche ampliato il campo di applicazione in tema di valutazione della conformità dei prodotti a regolamenti tecnici e a norme.

L'accordo prevede un trattamento differenziato e favorevole da riservare ai Paesi in via di sviluppo, cui possono essere accordate anche dispense dagli obblighi risultanti dall'Accordo.

Viene altresì previsto che ogni difficoltà insorta nell'applicazione dell'Accordo sia deferita al meccanismo di regolamento delle controversie istituito nel quadro della nuova Organizzazione mondiale del commercio.

Misure sanitarie e fitosanitarie.

L'Accordo in sede GATT per una disciplina internazionale delle norme sanitarie e fitosanitarie valida per tutte le parti contraenti trae origine dalle frequenti controversie internazionali sorte a seguito dell'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, in misure difformi da parte dei singoli Paesi.

Lo schema dell'accordo mira a limitare l'applicazione delle misure nazionali sanitarie e fitosanitarie solamente ai casi di effettive esigenze di difesa della salute umana, della vita animale o vegetale, in maniera tale da non creare turbative agli scambi agricoli, sia di prodotti animali che di prodotti vegetali; ciò mediante l'obbligo per le parti

contraenti di adottare dette misure in conformità agli *standards* elaborati dalle organizzazioni scientifiche internazionali, pena l'illegittimità di tali misure.

Viene comunque prevista la possibilità di adottare a livello nazionale misure sanitarie e fitosanitarie più restrittive di quelle definite dagli organismi scientifici internazionali, purché fondate su una base scientifica certa *(sound scientific evidence)* o dirette a determinare un livello più appropriato alla protezione sanitaria e fitosanitaria nel territorio nazionale.

* * *

In merito all'apertura dei mercati si descrive sinteticamente quanto negoziano in tema di accesso ai mercati per i prodotti industriali, per il settore tessile-abbigliamento, per l'agricoltura e per i servizi.

Accesso ai mercati per i prodotti industriali.

Si è trattato di un negoziato particolarmente complesso i cui obiettivi della trattativa si sono progressivamente delineati nel corso del *Round:* con la dichiarazione di Punta del Este nel settembre 1986 i ministri delle parti contraenti avevano infatti concordato di negoziare un miglioramento dell'accesso ai mercati attraverso la riduzione o l'eliminazione dei dazi, delle restrizioni quantitative e degli altri ostacoli non tariffari, senza trascurare la particolare situazione dei Paesi in via di sviluppo che richiedevano un trattamento compatibile con le condizioni individuali di sviluppo.

Tali obiettivi si sono poi meglio delineati nella riunione ministeriale di Montreal (1988).

I risultati della trattativa, sbloccata dall'intesa raggiunta a Tokyo dai Paesi della « Quadrilaterale » (CEE, USA, Giappone, Canada) nel luglio 1993, possono così riassumersi:

Si è ottenuta per tutti i prodotti industriali una riduzione tariffaria media del 37-38 per cento, quindi superiore all'obiettivo del 33 per cento concordato a Montreal.

In particolare gli Stati Uniti ridurranno mediamente del 37 per cento la loro tariffa nei confronti di tutto il mondo; tuttavia tale riduzione sarà molto maggiore nei confronti di prodotti esportati dalla Comunità, perché ammonterà a circa il 50 per cento.

Parimenti del 50 per cento si ridurrà mediamente la tariffa del Canada e del 40 per cento quelle di Australia e Nuova Zelanda.

Quanto al Giappone, esso opererà una riduzione media ponderata dei dazi di circa il 60 per cento. Sono stati ottenuti sostanziali consolidamenti dei dazi soprattutto da parte dei Paesi in via di sviluppo, aumentando così il tasso di sicurezza del sistema commerciale multilaterale; tali consolidamenti interessano ormai il 95 per cento circa dei prodotti scambiati internazionalmente.

Si è concordata inoltre la soppressione di alcune barriere non tariffarie, soprattutto in Paesi in via di sviluppo quali i Paesi dell'Ame-

rica Latina, l'India, il Pakistan (che hanno notevolmente ridotto le restrizioni quantitative agli scambi), ma anche in Paesi industrializzati quali l'Australia e la Nuova Zelanda (l'Australia ha soppresso i contingenti all'importazione nei settori del tessile-abbigliamento e delle calzature e ha ridotto il regime di assistenza alle proprie industrie; la Nuova Zelanda ha progressivamente soppresso il regime generale delle licenze all'importazione).

L'Unione Europea è riuscita a contenere le riduzioni tariffarie al disotto della media in settori particolarmente sensibili per la nostra industria (veicoli a motore, elettronica di consumo, alluminio, alcuni prodotti del tessile-abbigliamento, alcuni prodotti ittici).

Quanto ai picchi tariffari, gli Stati Uniti hanno accettato che sui tessuti di lana tali picchi si riducessero dal 33-42 per cento al 14-25 per cento in un arco di dieci anni.

Sulle piastrelle i picchi USA (19-20 per cento) verranno ridotti del 50-55 per cento, e intorno al 25 per cento quelli sui prodotti di vetro che arrivano oggi fino al 38 per cento.

Nel settore del cuoio e delle calzature, il Giappone ha accettato di ridurre i dazi secondari dal 60 al 30 per cento e dal 27 al 21,6 per cento il dazio primario. (Il dazio primario viene applicato nel quadro di un contingente tariffario; il dazio secondario si applica ai quantitativi eccedenti il contingente).

Tessile-abbigliamento.

Il negoziato in tale settore si è basato sull'Accordo multifibre (AMF), entrato in vigore il 1° gennaio 1974, e stipulato in ambito GATT con lo scopo principale di regolare la crescita delle esportazioni di prodotti tessili verso i Paesi industrializzati, riconoscendo nel contempo il loro ruolo primario in rapporto allo sviluppo economico-sociale dei Paesi produttori in via di sviluppo.

La Conferenza di Punta del Este ha stabilito, fra i diversi obiettivi, l'integrazione del settore tessile-abbigliamento nel sistema GATT con la progressiva liberalizzazione, e quindi l'abbandono graduale dell'AMF.

L'Accordo Tessile prevede un periodo di transizione di dieci anni dalla data di entrata in vigore dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Perciò il settore tessile-abbigliamento dovrebbe essere pienamente integrato nel GATT nel 2005.

In base all'accordo, l'integrazione del tessile-abbigliamento nel GATT avverrà con le seguenti modalità.

Alla data di entrata in vigore dell'Accordo, ogni membro GATT dovrà integrare nel GATT stesso prodotti pari ad almeno il 16 per cento del volume totale delle sue importazioni nel 1990.

I prodotti da integrare saranno compresi in ognuna delle quattro categorie menzionate nell'allegato all'Accordo, e distinte a seconda del diverso grado di lavorazione: capi e filati, stoffe, prodotti tessili confezionati e abbigliamento. La scelta dei prodotti da integrare è lasciata alla decisione di ciascun Membro GATT importatore.

I prodotti non integrati nel GATT in tale data, saranno successivamente integrati in tre fasi, con le seguenti modalità:

Al trentasettesimo mese dall'entrata in vigore, 17 per cento del volume totale delle importazioni nel 1990; compreso in ognuna delle suddette quattro categorie.

All'ottantacinquesimo mese dall'entrata in vigore, 18 per cento del volume totale delle importazioni nel 1990, compreso in ognuna delle suddette quattro categorie.

Al centoventunesimo mese dall'entrata in vigore dell'Accordo che istituisce l'OMC, si avrà l'integrazione totale.

Per i prodotti sottoposti a quote nel corso del periodo transitorio, sono previsti tassi di crescita di tali quote, più favorevoli rispetto a quelli previsti dagli attuali accordi bilaterali su base AMF.

L'Accordo contempla anche disposizioni antifrode, prevedendo che, ove a seguito di indagine vi siano prove sufficienti che ha avuto luogo una circonvenzione tramite trasbordi, reinoltri o falsa dichiarazione sul Paese e luogo di origine, i membri GATT convengono che dovranno essere intraprese le azioni opportune, nella misura necessaria ad affrontare il problema (tra cui anche il rifiuto dell'ingresso dei prodotti in questione).

L'Accordo prevede inoltre un sistema di salvaguardia transitorio per i prodotti ancora non integrati nel GATT.

Agricoltura.

Le premesse del successo del negoziato agricolo sono stati senza dubbio la riforma della politica agricola comune (PAC) ed il sistema degli aiuti al reddito con essa introdotti nel 1992, che hanno molto ravvicinato le politiche agricole della Comunità e degli USA.

Circa le implicazioni del negoziato agricolo sugli interessi dei produttori va rilevato che detto negoziato, comportando la riduzione del sostegno interno, della protezione alla frontiera e delle sovvenzioni all'esportazione, ha indubbiamente un effetto riduttivo sui prezzi dei prodotti agricoli.

Peraltro, la riforma della PAC, permettendo la concessione di aiuti al reddito nel settore cerealicolo ed altri aiuti nel settore delle carni bovine, aiuti esentati dalle riduzioni del sostegno previste dall'« Uruguay Round », ha offerto adeguate compensazioni ai produttori di detti settori.

Il Consiglio dei Ministri per gli affari generali e l'agricoltura del 20 settembre 1993 ha indicato una analoga strada da seguire per i settori agricoli da riformare, tra cui quelli mediterranei, perché anche per essi siano introdotte misure analoghe a quelle adottate nei settori già riformati.

Servizi.

Il negoziato sui Servizi ha condotto all'approvazione di un pacchetto conclusivo comprendente tre elementi fondamentali.

Il testo dell'Accordo Generale sui Servizi (sigla inglese: GATS) suddiviso in sei parti e contiene taluni annessi settoriali relativi alle

deroghe all'applicazione della clausola della nazione più favorita, movimento delle persone fisiche, servizi di trasporto aereo, telecomunicazioni, servizi finanziari, trasporti marittimi; le liste di impegni iniziali di liberalizzazione con cui ciascun membro contrae degli impegni nazionali specifici; le liste concernenti le deroghe all'applicazione della clausola della nazione più favorita; le decisioni ministeriali che stabiliscono il programma di lavoro successivo all'entrata in vigore dell'accordo che prevedono, tra l'altro degli specifici negoziati su telecomunicazioni di base, servizi finanziari, servizi professionali, movimento delle persone fisiche, e trasporti marittimi.

A tali decisioni viene ad aggiungersi un *memorandum* dell'accordo concernente gli impegni relativi ai servizi finanziari.

L'Accordo Quadro oltre a definire la portata ed il campo di applicazione dell'accordo stesso, enunzia gli obiettivi e le discipline generali; tra i più significativi vi è la clausola del trattamento della nazione più favorita (NPF), principio cardine dell'Accordo sui servizi, in base al quale, « ogni membro accorderà ai servizi ed ai fornitori di servizi di ogni altro membro, immediatamente e senza condizioni, un trattamento non meno favorevole di quello che lo stesso accorda ai servizi ed ai fornitori di servizi similari di ogni altro Paese ».

L'applicazione di tale principio può tuttavia essere soggetta ad eccezioni (deroghe) secondo una procedura in cui viene precisato che tali deroghe verranno riesaminate, dopo un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo, e che la loro durata, in principio, non potrà eccedere i dieci anni.

In materia di trasparenza viene poi previsto che ciascun membro dell'accordo pubblicherà nel minor tempo possibile tutte le misure d'applicazione generale connesse alle materie oggetto dell'accordo.

L'accordo definisce anche le disposizioni relative all'accesso al mercato ed al trattamento nazionale.

In merito all'accesso al mercato viene precisato che ogni membro concederà ai servizi ed ai fornitori di servizi degli altri membri, un trattamento non meno favorevole di quello da esso previsto in applicazione delle modalità, limitazioni e condizioni, specificate nella propria lista nazionale.

Il trattamento nazionale comporta che ogni membro, nei settori indicati nella propria lista di impegni di liberalizzazione e tenuto conto delle condizioni e restrizioni in questa indicate, dovrà accordare ai servizi ed ai fornitori di servizi di ogni altro membro, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri servizi e fornitori di servizi.

L'accordo pone poi le basi per una liberalizzazione progressiva del mercato dei servizi attraverso negoziati volti alla riduzione o all'eliminazione degli effetti negativi sul commercio dei servizi di talune misure onde assicurare un accesso effettivo al mercato.

Al testo di accordo risultano inoltre allegati degli annessi settoriali relativi alle esenzioni all'applicazione della clausola della nazione più favorita al movimento di persone fisiche, alle telecomunicazioni ed ai servizi di trasporto aereo.

In merito al primo annesso viene previsto che entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'OMC verranno riesaminate tutte le esenzioni

accordate per un periodo superiore ai cinque anni; la durata delle esenzioni, peraltro, in principio non dovrà superare i dieci anni.

Circa il movimento di persone fisiche, i membri potranno negoziare degli impegni specifici in relazione alla mobilità di tutte le categorie di persone fisiche che forniscono servizi secondo quanto previsto dall'accordo.

L'annesso si applica alle misure relative alle persone fisiche assunte dal fornitore di un membro per la fornitura di un servizio per cui siano stati contratt degli impegni specifici in rapporto all'ammissione ed al soggiorno temporaneo di tali persone fisiche.

L'annesso relativo alle telecomunicazioni comprende le misure di un membro relative all'accesso ed all'utilizzazione delle reti e servizi pubblici di telecomunicazioni con l'esclusione delle disposizioni relative alla diffusione via cavo e alla diffusione di programmi radiofonici o televisivi. Ogni membro è tenuto ad autorizzare un fornitore di ogni altro membro a stabilire, acquisire, noleggiare, sfruttare o fornire delle reti o servizi di telecomunicazioni esclusivamente secondo le modalità previste nella propria lista di impegni iniziali.

Ciascun membro inoltre dovrà accordare ai fornitori di servizi di ogni altro membro l'accesso e l'utilizzazione delle reti e dei servizi pubblici di telecomunicazioni secondo modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie.

L'annesso sui servizi di trasporto aereo specifica che l'accordo si applica alle misure relative al commercio dei servizi ausiliari di trasporto aereo.

Più in particolare l'accordo viene ad applicarsi ai servizi di riparazione e manutenzione dei velivoli, alla vendita o alla commercializzazione dei servizi di trasporto aereo ed ai servizi collegati ai sistemi informatici di prenotazione.

Dal campo di applicazione dell'accordo vengono espressamente esclusi i diritti di traffico ed i servizi ad essi collegati.

* * *

Nel contesto dell'« Uruguay Round » sono stati negoziati anche gli Accordi di seguito elencati.

Accordo sulle regole d'origine.

L'accordo ha come scopo principale quello di armonizzare e rendere più chiare le regole di origine allo scopo di facilitare il commercio internazionale, rimuovendo quindi gli ostacoli che l'applicazione di tali norme crea sovente al commercio.

Le regole di origine coperte da quest'accordo escludono quelle relative a preferenze tariffarie o a regimi autonomi.

È stabilito un programma di armonizzazione a lungo termine che dovrebbe essere iniziato alla conclusione dell'« Uruguay Round » e terminato in tre anni.

Nel tempo intercorrente prima del completamento di tale programma le parti si impegnano ad assicurare la trasparenza delle loro regole d'origine e a far sì che non vengano usate come mezzo per creare restrizioni o distorsioni e disorganizzazioni di mercato; inoltre le parti si impegnano ad amministrarle in modo uniforme, coerente, imparziale e ragionevole facendo altresì in modo che esse siano positive (stabiliscano cioè i criteri per i quali si stabilisce l'origine e non quelli che non la conferiscono).

È stabilito inoltre l'obbligo a fornire alla parte interessata che ne chiede le ragioni, le basi del giudizio sull'origine di un prodotto secondo certi tempi e modalità che assicurino la non interruzione del commercio del prodotto.

Il lavoro di armonizzazione sarà condotto dal Comitato delle regole di origine e dal Comitato tecnico sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale. In particolare il Comitato tecnico dovrà dare delle chiare definizioni delle merci che sono considerate totalmente originarie in un Paese e delle operazioni o processi che non conferiscono di per sé l'origine al prodotto.

Una dichiarazione comune allegata all'accordo concerne l'applicazione delle regole di origine alle merci che sono ammessi a beneficiare di un trattamento preferenziale.

Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT (valore in dogana).

L'articolo VII dell'Accordo generale enuncia le disposizioni fondamentali relative al valore in dogana e prevede che esso debba essere fondato sul « valore reale » della merce importata e non sul valore dei prodotti di origine nazionale e comunque su valori arbitrari e fittizi.

Obiettivo dell'« Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII » – negoziato nel corso del precedente ciclo di trattative commerciali multilaterali (il « Tokyo round ») – era dunque l'elaborazione di un sistema neutro, uniforme ed equo per la determinazione del valore in dogana.

La decisione di Ginevra del dicembre 1993 – inclusa nell'atto finale dell'« Uruguay round » – prevede che le amministrazioni doganali abbiano il diritto di chiedere agli importatori delle informazioni supplementari, qualora abbiano ragionevoli dubbi in merito all'esattezza del valore dichiarato della merce importata. Se poi, nonostante gli ulteriori elementi acquisiti, persistono dubbi sul valore della merce importata, quest'ultimo dovrà essere stabilito applicando i criteri contenuti nelle specifiche disposizioni dell'accordo.

Ulteriori disposizioni chiariscono poi alcune fattispecie applicabili ai Paesi in via di sviluppo, relative ai « valori minimi » ed alle importazioni effettuate da soggetti in posizione particolare (distributori e concessionari esclusivi).

Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione.

Obiettivo dell'Accordo – che costituisce uno dei « codici del Tokyo round », in quanto scaturito inizialmente dal negoziato condotto nel corso del ciclo di trattative commerciali multilaterali precedente all'attuale « Uruguay round » – era quello di evitare che i citati due tipi di licenze normalmente impiegate nella pratica commerciale internazionale potessero creare ostacoli al commercio.

Il testo approvato a Ginevra – nonostante il fenomeno delle licenze sia attualmente molto ridimensionato rispetto al passato – contiene un rafforzamento delle regole sull'utilizzo delle licenze ed aumenta, attraverso la previsione di un adeguato sistema di pubblicità/notificazione, la trasparenza e la conoscibilità della loro applicazione.

In materia di licenze automatiche, l'accordo enuncia dei criteri sulla base dei quali le prime possono essere considerate pratiche distorsive agli scambi.

Quanto invece alle licenze non automatiche, le nuove disposizioni limitano il più possibile gli « oneri amministrativi » per gli importatori e gli esportatori e fissano in sessanta giorni il termine entro il quale gli uffici competenti devono esaminare le domande degli operatori.

Accordo relativo alle ispezioni prima dell'imbarco.

L'accordo riconosce che i princìpi e le obbligazioni del GATT si applicano alle attività di ispezione – effettuate da società specializzate per conto dell'Autorità amministrative locali di alcuni Paesi in via di sviluppo, per evitare fughe di capitali all'estero e prevenire frodi commerciali e doganali – talché i Paesi che vi fanno ricorso devono attenersi alle regole seguenti: non discriminazione, trasparenza, protezione delle informazioni commerciali riservate, eliminazione dei ritardi non giustificati.

Parimenti, anche le Parti contraenti esportatrici devono avere, nei confronti di chi ha ricorso a tali ispezioni, un atteggiamento improntato alla non discriminazione nell'applicazione delle leggi e dei regolamenti nazionali e devono collaborare – se ciò viene loro richiesto – nel campo dell'assistenza tecnica.

Eventuali controversie tra esportatori ed entità preposte al controllo saranno risolte congiuntamente dai rappresentanti delle rispettive organizzazioni.

Accordo sui prodotti lattiero-caseari.

L'accordo internazionale GATT relativo al settore lattiero è entrato in vigore il 1° gennaio 1980, a seguito dei negoziati del « Tokyo round ». Attualmente conta sedici paesi partecipanti.

L'accordo ha per obiettivo di realizzare l'espansione e la liberalizzazione del commercio mondiale dei prodotti lattieri in condizioni di

mercato che siano le più stabili possibili, sulla base di vantaggi reciproci dei Paesi esportatori e importatori, e di favorire lo sviluppo economico e sociale dei Paesi in via di sviluppo. Questi obiettivi sono stati concordati tenendo conto dell'importanza economica del latte e dei prodotti lattieri per numerosi Paesi, così come della necessità di evitare le eccedenze o le sottoproduzioni e di mantenere i prezzi ad un livello equo.

All'accordo sono allegati tre Protocolli (sul latte in polvere, su taluni formaggi, sulle materie grasse lattiere) che ne fanno parte integrante. Nel quadro di questi Protocolli, dei prezzi minimi all'esportazione sono stati fissati per taluni prodotti considerati « pilota », tenendo conto della situazione di mercato, dei prezzi dei prodotti lattieri nei Paesi produttori partecipanti all'Accordo, della necessità di assicurare dei prezzi equi ai consumatori, e dell'opportunità di assicurare una remunerazione minima ai produttori più efficienti, al fine di garantire la stabilità a lungo termine dell'approvvigionamento.

In circostanze particolari, possono essere accordate delle deroghe alle prescrizioni in materia di prezzi minimi all'esportazione.

Accordo sulle carni bovine.

L'Accordo GATT in oggetto, che conta attualmente ventisette Paesi partecipanti, ha per obiettivo di:

1) promuovere l'espansione, una liberalizzazione sempre maggiore e la stabilità del mercato internazionale delle carni e del bestiame, facilitando la graduale soppressione degli ostacoli e delle restrizioni al commercio mondiale dei bovini e delle carni bovine;

2) promuovere una maggiore cooperazione internazionale nel settore;

3) sviluppare ulteriormente il commercio su base concorrenziale, tenendo conto della posizione tradizionale dei produttori efficienti.

Il Consiglio internazionale delle carni ha il compito di valutare la situazione e le prospettive della domanda e dell'offerta mondiali, tenendo conto anche dell'applicazione delle politiche interne e commerciali, basandosi anche sulle informazioni che le parti contraenti sono tenute a trasmettere regolarmente in materia.

Se il Consiglio constata l'esigenza di un grave squilibrio o di una minaccia di squilibrio grave sul mercato internazionale delle carni, procede per « consenso » (si considera che il Consiglio ha deciso su una questione, se nessuno dei suoi membri si oppone formalmente all'approvazione di una proposta) all'identificazione, per un esame da parte dei Governi, delle possibili soluzioni per rimediare allo squilibrio.

Si tratta quindi di un accordo che presenta un quadro giuridico meno vincolante per le parti contraenti rispetto all'accordo sui prodotti lattieri, in quanto esso costituisce principalmente un foro per discussioni e consultazioni su tutte le questioni concernenti il commercio internazionale delle carni bovine.

Fra gli atti compresi nel negoziato Uruguay Round non vengono sottoposti a ratifica i quattro accordi plurilaterali di cui all'allegato 4 (sugli aerei civili, sugli appalti pubblici, sul latte e sulla carne), e le liste dei prodotti, perché di competenza esclusiva dell'Unione Europea, nonché le liste di concessione servizi riguardanti i Paesi extracomunitari.

Con il presente disegno di legge si provvede al recepimento degli atti finali dell'Uruguay Round nell'ordinamento interno. Adattamenti della nostra normativa si rendono, peraltro, necessari per allineare alla Parte II dell'accordo TRIPS alcune leggi nel settore dei diritti d'autore, marchi, modelli, brevetti. Allo scopo, stante la tecnicità della natura, è sembrato opportuno avvalersi dello strumento della delega, con la previsione di puntuali princìpi e criteri direttivi (articolo 3).

Quanto agli oneri a carico del bilancio statale la loro quantificazione e copertura finanziaria sono illustrate nell'allegata nota tecnica e sancite nell'articolo 4.

Si fa presente, infine, che la Commissione europea ha chiesto un parere alla Corte di giustizia sulla ripartizione delle competenze tra la UE e gli Stati membri nel quadro dei futuri lavori dell'OMC, rivendicando la competenza esclusiva dell'Unione sulle materie che hanno fatto oggetto dell'Uruguay Round.

Allo stato si tenta un compromesso, basato su un vero e proprio codice di condotta che dovrebbe condurre al ritiro della richiesta di parere, evitando così la pronuncia della Corte.

In ogni caso, qualora questa ipotesi si rivelasse impercorribile, la Corte di giustizia dovrebbe pronunciarsi al massimo entro il mese di ottobre, consentendo così agli Stati membri di conformarsi alle sue direttive.

IL GOVERNO

PARERE DELLA X COMMISSIONE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1995;

pur considerando la ratifica in esame strategica per la permanenza dell'Italia nel contesto del mercato internazionale;

valutati gli effetti che la ratifica dell'accordo determina per l'agricoltura italiana in relazione alle sue caratteristiche produttive e strutturali;

considerato che la competitività del sistema agro-alimentare è data dalla struttura e dall'efficienza di tutte le sue componenti; che l'applicazione delle clausole, accentuando la competitività dei mercati, avrà un impatto sulla condizione strutturale delle aziende agricole, determinando difficoltà soprattutto per i comparti più deboli dell'agricoltura italiana, che svolgono importanti funzioni ambientali e socio-culturali;

considerato che si prospetta più forte la diversificazione, esistente nella struttura produttiva agricola italiana, fra un ristretto numero di aziende competitive e la realtà ben più ampia di aziende di dimensioni modeste che hanno crescenti difficoltà di rapporti col mercato;

considerato che, in complesso, non sono state presenti nella conduzione negoziale le esigenze dell'agricoltura italiana e che risultano penalizzati comparti di fondamentale rilevanza qual è quello delle produzioni ortofrutticole;

considerate le conseguenze d'ordine, oltre che economico, sociale ed ambientale che discendono dalla ratifica degli accordi;

ESPRIME PARERE CONTRARIO
SUL DISEGNO DI LEGGE IN ESAME

PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

(PER LE POLITICHE COMUNITARIE)

La Commissione speciale per le politiche comunitarie,

esaminato il disegno di legge n. 1487,

ritenuto che l'Accordo implicherà una penalizzazione del settore delle piccole e medie imprese agro-alimentari italiane che operano in pianura ed in collina,

ritenuto che, a differenza di altri settori, tali norme dell'Accordo entreranno in vigore fin dal 1995,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

che sia prevista una graduale applicazione dell'Atto finale dell'Uruguay Round per quanto riguarda il commercio dei prodotti agricoli italiani, ed in particolare per le produzioni ortofrutticole, al fine di non alterare repentinamente le condizioni di mercato, e per consentire una puntuale verifica della compatibilità di tali disposizioni con la Politica agricola comunitaria.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 4 dell'Atto finale.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, norme per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio, di seguito denominato « Accordo TRIPS », in particolare con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	*Identico.*
a) per la modifica del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati:	
1) previsione di una presunzione di contraffazione, conformemente all'articolo 16, primo comma, dell'Accordo TRIPS;	
2) previsione di parametri per l'individuazione del concetto di notorietà del	

marchio, conformemente all'articolo 16, secondo comma, dell'Accordo TRIPS;

b) per la modifica del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali:

1) previsione del requisito della creazione indipendente del modello, conformemente all'articolo 25, primo comma, dell'Accordo TRIPS;

c) per la modifica del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali:

1) previsione di limiti per le utilizzazioni di brevetti senza l'autorizzazione del titolare, conformemente all'articolo 31 dell'Accordo TRIPS;

2) previsione di misure idonee a proteggere i segreti industriali e commerciali delle parti in un procedimento per contraffazione di brevetto di invenzione industriale, conformemente all'articolo 34, terzo comma, dell'Accordo TRIPS;

d) per la modifica della legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante attuazione della direttiva n. 54/87/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1986, sulla disciplina delle topografie dei prodotti a semiconduttori:

1) previsione di una procedura di messa in mora dell'acquirente in buona fede da parte del titolare del diritto e di criteri per la corresponsione del corrispettivo dovuto, in tal caso, dall'acquirente di buona fede, conformemente all'articolo 37, primo comma, dell'Accordo TRIPS.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato a regime in lire 8.000 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3150 dello stato

ART. 4.

Identico.

di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 5.

Identico.